

## Il decreto legge che taglia il “cuneo fiscale”

Questo decreto legge introduce una misura attesa da tempo, diretta a ridurre la pressione fiscale **sul lavoro dipendente**, come previsto dal programma di Governo al momento della sua formazione. La finalità del provvedimento, come si legge nella relazione del disegno di legge governativo, è quella di **“restituire potere d’acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, in modo da rilanciare i consumi di individui e famiglie che da molti anni hanno visto salari stagnanti”**.

Il provvedimento recepisce **l’intesa raggiunta tra le rappresentanze dei lavoratori e il Governo**. E costituisce il primo tassello di una più ampia **riforma fiscale** con cui il Governo vuole **sostenere lavoro e crescita** in una logica di **equità**. **“L’accordo con i sindacati sul taglio del cuneo fiscale** con cui alzare i salari netti per 16 milioni di lavoratori con redditi medio bassi è molto positivo. **Aumentiamo gli attuali 80 euro a 100 euro netti in busta paga per tutti gli attuali percettori del bonus fiscale ed estendiamo il beneficio ad altri 4,3 milioni di lavoratori dipendenti che fino a oggi ne erano esclusi.**” Con queste parole il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, aveva commentato [l’incontro a Palazzo Chigi con le sigle sindacali](#).

In pratica, ai lavoratori dipendenti con **redditi compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro**, viene riconosciuto direttamente in busta paga **un bonus**, per un importo **pari a 100 euro al mese**, mentre **per i redditi superiori**, e fino a 40.000 euro, è invece riconosciuta **una nuova detrazione fiscale**.

La platea di coloro che percepiscono attualmente il bonus 80 euro, pari a 11,7 milioni, tra lavoratori dipendenti privati e pubblici, aumenta così di 4,3 milioni, arrivando a **16 milioni di beneficiari**.

Nel merito, l’articolo 1 riconosce al contribuente **una somma a titolo di trattamento integrativo**, di natura permanente, che **sostituisce e amplia il bonus 80 euro**.

Il successivo articolo 2 istituisce una **detrazione fiscale Irpef** ulteriore rispetto a quella esistente **a beneficio di coloro con redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro**, esclusi dal trattamento integrativo. La detrazione ha **carattere temporaneo**, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va **dal 1 ° luglio al 31 dicembre 2020**, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

L'articolo 3 abroga, a decorrere dal 1° luglio 2020, il cosiddetto bonus 80 euro, introdotto dal Governo Renzi (reso strutturale con la legge di stabilità 2015).

L'articolo 4 reca la quantificazione degli **oneri** e individua le relative **coperture**.

L'articolo 5 dispone che il decreto entrerà **in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero **dal 6 febbraio 2020**.

Le **classifiche OCSE** collocano **l'Italia al terzo posto** con il **cuneo fiscale** più alto, **dieci punti** sopra la media europea. Questo si traduce in un pesantissimo gap negativo, in termini di competitività delle nostre imprese e di beneficio dei nostri lavoratori.

Questo decreto legge costituisce **un primo importante tassello**, che, come è scritto nella relazione del Governo, **anticipa una più ampia riforma** del sistema, per **un fisco più equo**. Non è certamente un punto di arrivo, quindi, ma è un punto di partenza importante, ancora più importante all'interno della crisi economica complessa che, purtroppo, anche l'epidemia di **coronavirus** ci costringe ad affrontare.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente" (approvato dal Senato) ([AC 2423](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

## TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In attesa della revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente, è **riconosciuta al contribuente** una somma a titolo di **trattamento integrativo**.

I redditi interessati dal trattamento integrativo sono:

- **i redditi di lavoro dipendente** (come definiti [dall'articolo 49 del TUIR](#)), con **esclusione delle pensioni** di ogni genere e assegni a esse equiparati (comma 2, lettera a) del medesimo articolo 49);
- i seguenti **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ([articolo 50, comma 1, del TUIR](#)):
  - **compensi** percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori **soci delle cooperative** di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera a));
  - **indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità** ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lettera b));

- somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio** o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di **addestramento professionale**, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (lettera c));
- somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli **uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti** con o senza personalità giuridica, alla **collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili**, alla partecipazione a **collegi e commissioni**, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di **attività svolte senza vincolo di subordinazione** a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente (lettera c-bis));
- remunerazioni dei **sacerdoti**, nonché congrue e supplementi di congrua (lettera d));
- **prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari** (lettera h-bis));
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in **lavori socialmente utili** in conformità specifiche disposizioni normative (lettera l)).

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il **reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro** ed è pari a **1.200 euro** in ragione annua a decorrere **dal 2021**, mentre è pari a **600 euro per l'anno 2020**.

Per quanto riguarda le modalità operative, il provvedimento specifica che il trattamento integrativo è **rapportato al numero di giorni di lavoro** e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 (da cui deriva un importo limitato a 600 euro per lo stesso anno 2020).

I **sostituti d'imposta** riconoscono **in via automatica** il **trattamento integrativo** ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e **verificano in sede di conguaglio** la spettanza dello stesso. Qualora il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione introdotta dal decreto in esame. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo mediante **l'istituto della compensazione** ([articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#)).

## **ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Viene infine istituita una **detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche**, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

**L'importo** della detrazione è pari a **600 euro** in corrispondenza di un **reddito complessivo di 28.000 euro** e **decrece linearmente fino ad azzerarsi** al raggiungimento di un livello di **reddito pari a 40.000 euro**.

La detrazione **spetta ai medesimi soggetti destinatari del trattamento integrativo**. Si tratta, come abbiamo visto, di **titolari di redditi di lavoro dipendente**, con **esclusione delle pensioni** di ogni genere e assegni a esse equiparati; **titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (l'elenco dettagliato è lo stesso del paragrafo precedente).

La misura ha **carattere temporaneo**, in quanto **si applica limitatamente** alle prestazioni rese nel **semestre** che va dal **1° luglio al 31 dicembre 2020**, in vista di una **revisione strutturale** del sistema delle detrazioni volta, come indicato dal Governo nella relazione illustrativa al disegno di legge, a **stabilizzare la misura**.